

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2005
410^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Interviene il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ricevuto.

IN SEDE REFERENTE

- (3497)** *Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*, approvato dalla Camera dei deputati
- (604)** *TESSITORE ed altri. - Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo*
- (692)** *COMPAGNA. - Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università*
- (850)** *EUFEMI ed altri. - Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria*
- (946)** *ASCIUTTI ed altri. - Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari*
- (1091)** *GABURRO ed altri. - Norme in materia di concorsi per professori universitari*
- (1137)** *BUCCIERO. - Norme in materia di nomina a professore universitario associato*
- (1150)** *Tommaso SODANO ed altri. - Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente*
- (1163)** *FRAU. - Modifica all' articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato*
- (1416)** *TESSITORE ed altri. - Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria*
- (1764)** *CUTRUFO. - Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia*
- (1920)** *VALDITARA ed altri. - Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto*
- (2827)** *TATO' e DANZI. - Norme in materia di idoneità a professore associato*
- (2856)** *BUCCIERO e SPECCHIA. - Norme interpretative dell' articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall' articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 e dell' articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativo all' ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario*
- (3127)** *TATO'. - Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato*
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - si era conclusa l'illustrazione delle proposte emendative presentate all'articolo 1.

Il senatore **TESSITORE** (DS-U), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede di conoscere gli esiti della verifica in ordine alle responsabilità della divulgazione delle proposte emendative presentate dal Presidente relatore.

Il presidente relatore **ASCIUTTI** (FI) comunica di aver verificato che le proposte emendative a sua firma sono state diffuse dal Ministero, il quale ha operato nella convinzione che poiché il termine per la presentazione degli emendamenti scadeva il 12 luglio alle ore 18, questi ultimi sarebbero stati di pubblico dominio sin dalla mattinata del 13 luglio. Al riguardo, riferisce delle scuse a lui rese dal Dicastero per tale vicenda.

Il senatore **TESSITORE** (DS-U) ribadisce di ritenere lesa la propria autorevolezza, dignità e funzione di senatore della Repubblica dal fatto che sia stato messo in circolazione, fuori del Senato, un documento che riporta il disegno di legge in titolo, correlato sinotticamente da emendamenti attribuiti al Presidente relatore Asciutti, addirittura richiamato da un comunicato della CRUI del 13 luglio 2005, mentre era ancora in corso la predisposizione del fascicolo completo degli emendamenti.

Ciò premesso, il senatore esprime la propria ferma indignazione per quanto verificatosi che, peraltro, si inquadra a suo avviso perfettamente in una prassi mediatica abitualmente seguita dal ministro Moratti, con disprezzo per il Parlamento, in un tenace quanto vano tentativo di comunicare agli ignari le presunte "magnifiche e progressive sort " del suo Ministero.

Nell'invitare il Presidente e tutta la Commissione ad associarsi alla propria ferma condanna, chiede infine che il Ministro venga ad esprimere anche in Commissione il suo rammarico per l'accaduto.

Il PRESIDENTE ringrazia il senatore Tessitore ed avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 2, pubblicati in allegato al presente resoconto.

La senatrice **SOLIANI** (*Mar-DL-U*) illustra le proposte emendative a sua firma, dirette a modificare l'articolo, che non offre una visione di sistema e determina quindi un quadro debole del sistema di valutazione.

Dà anzitutto conto dell'emendamento 2.23, volto a specificare che l'attività di valutazione deve avere cadenza periodica, nell'ottica di un approccio sistemico. Quanto all'emendamento 2.7, esso è teso a sopprimere la lettera a) del comma 1, che definisce i parametri per la valutazione della ricerca, a suo avviso inadeguati a fronte delle necessità del settore.

Qualora tale disposizione non venisse soppressa, l'emendamento 2.18 intende almeno operare una correzione per espungere il riferimento alla valutazione "culturale", che giudica eccessivamente generico.

Dopo essersi soffermata sull'emendamento 2.14, presentato nell'ottica di evitare inutili petizioni moralistiche con riferimento ai criteri con i quali deve essere condotta la valutazione dell'attività didattica, la senatrice dà altresì conto degli emendamenti 2.12, 2.15 e 2.16, anch'essi migliorativi della lettera b) del comma 1.

Relativamente all'emendamento 2.9, esso è volto a sopprimere le norme recate alla successiva lettera c) in materia di valutazione dei docenti con riferimento all'efficacia nell'esercizio dei compiti di responsabilità da essi svolti. In particolare, deplora la scelta, a suo avviso minimalista, di puntare sull'"efficacia di azione" e non anche sulla capacità di partecipare all'innovazione.

L'emendamento 2.27, subordinato alla mancata soppressione della richiamata norma, è invece diretto ad assicurare che, fra i criteri di valutazione, vi sia anche la costanza della partecipazione alle riunioni degli organi collegiali.

Quanto all'emendamento 2.28, esso distingue la valutazione della ricerca scientifica, che viene affidata a professori universitari esperti nel settore scientifico-disciplinare, dalla valutazione dell'attività didattica, la quale è demandata al consiglio di facoltà o al consiglio di corso di laurea.

Illustra indi l'emendamento 2.22, con cui si intende riconoscere l'esigenza che l'attività di valutazione non può essere effettuata su richiesta degli interessati, tanto più che essa dovrebbe essere più propriamente inserita all'interno di un sistema di verifica dell'università. Con l'emendamento 2.48, ella conclude, si intende sopprimere la lettera e) del comma 1, che reca norme sanzionatorie a suo avviso ispirate ad una visione angusta della valutazione. Di contro, giudicherebbe più opportuno un sistema di incentivi connessi con l'esito della valutazione.

Il senatore MODICA (DS-U) dà anzitutto conto degli identici emendamenti 2.6 e 2.35, diretti a sopprimere l'articolo 2, precisando che essi non sottendono una posizione contraria del suo Gruppo nei confronti di un sistema di valutazione. Piuttosto rappresentano un segnale di insoddisfazione per la scelta di affrontare in modo frammentato e persino dilettantistico tale tematica. A conferma dell'atteggiamento comunque costruttivo, si sofferma sulle restanti proposte emendative, con le quali intende offrire un contributo per la definizione di un sistema di valutazione nazionale. Un primo suggerimento, recato all'emendamento 2.5, consiste nel trasformare il Comitato nazionale per la valutazione (CNVSU) ed il Comitato per gli indirizzi della ricerca (CIVR) in un'apposita Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario con funzioni di autorità indipendente dal Ministero. Si tratterebbe di un'ipotesi che potrebbe contare sull'esperienza acquisita e sulle risorse già assegnate agli attuali organi di valutazione. Oltre alle funzioni attualmente svolte dai citati organismi, all'Agenzia verrebbe assegnato il compito di predisporre - fra l'altro - un rapporto annuale al Parlamento sullo stato dell'università.

Soffermandosi sull'emendamento 2.38, il senatore osserva che si tratta di una soluzione alternativa rispetto a quella prefigurata dalla proposta emendativa testé illustrata, che si basa sulle significative esperienze delle autorità garanti presenti nel panorama istituzionale. In particolare, l'emendamento è diretto ad istituire un'Autorità garante per la valutazione della qualità delle attività universitarie, tenuta a realizzare e diffondere periodicamente rapporti di valutazione e promuovere la cultura della valutazione.

Quanto ai componenti, pari a cinque, devono essere scelti fra persone esperte di didattica, ricerca e gestione universitaria e si avvalgono dell'attività di esperti, ai quali viene garantito l'anonimato. Onde evitare possibili conflitti di interesse, si prevede indi che qualora venissero nominati professori universitari, essi verrebbero posti in aspettativa per l'intera durata del mandato, senza la possibilità, fra l'altro, di utilizzare finanziamenti statali per la ricerca.

L'istituzione dell'Autorità garante, da finanziare mediante una quota, pari all'1 per cento, del Fondo di finanziamento ordinario delle università, determinerebbe a suo avviso un miglioramento qualitativo complessivo.

Quanto all'emendamento 2.39, esso è volto a chiarire l'attuale formulazione dell'articolo 2, comma 1, alinea, che non distingue il ruolo del sistema nazionale di valutazione rispetto a quello demandato alle singole università. La proposta emendativa prefigura infatti una valutazione periodica dei docenti nell'ambito di un sistema gestito da un'Autorità garante.

Il senatore illustra altresì l'emendamento 2.40, volto a modificare i criteri per la valutazione dell'attività didattica, sopprimendo il riferimento "alla capacità comunicativa", attualmente recato all'articolo 2, comma 1, lettera a) ed inserendo quello al giudizio degli studenti.

Con l'emendamento 2.41, egli prosegue, si intende opportunamente escludere dalla valutazione i rettori e i componenti degli organi nazionali operanti nel sistema universitario, onde evitare l'insorgere di conflitti di interesse.

Il senatore dà poi conto dell'emendamento 2.44, che si inserisce in un'ottica alternativa rispetto a quella che egli definisce la deriva neocentralista seguita dal Dicastero. Secondo la proposta emendativa, le procedure di valutazione sono infatti demandate ad appositi regolamenti universitari, e non a decreto ministeriale, nel rispetto - da un lato - dell'autonomia universitaria e - dall'altro - della coerenza del sistema, atteso che la procedura di approvazione dei regolamenti universitari prevede comunque una fase di controllo governativo.

L'emendamento 2.11, soppressivo della successiva lettera e), è stato presentato - egli prosegue - sulla base di un giudizio contrario nei confronti delle norme ivi recate in materia sanzionatoria rispetto agli esiti della valutazione.

Qualora dette disposizioni non venissero soppresse, l'emendamento 2.49 offrirebbe una soluzione nell'ottica di una maggiore autonomia universitaria, demandando la definizione della disciplina sanzionatoria ad appositi regolamenti universitari, anche in questo caso nel rispetto delle richiamate esigenze di autonomia e di coerenza di sistema.

Passando indi a considerare l'emendamento 2.55, egli giudica opportuno che anche i professori fuori ruolo, non esercitando evidentemente funzioni di docenza e di ricerca all'interno dell'università, siano esclusi dalla valutazione.

Quanto infine all'emendamento 2.57, osserva che esso delinea - a differenza di quanto previsto nel disegno di legge governativo - un sistema che premia il talento, attraverso il collegamento tra il merito e la progressione di carriera.

Il presidente relatore [ASCIUTTI \(FI\)](#) illustra l'emendamento 2.3, a sua firma, che intende ridisegnare il sistema di valutazione sulla base delle considerazioni emerse nel corso dell'esame degli atti in titolo.

Esso demanda infatti al Governo il compito di effettuare entro il prossimo 31 dicembre uno studio di fattibilità preordinato alla istituzione di un'Autorità indipendente per la valutazione. Poiché peraltro si tratta di misura senz'altro onerosa, occorrerà in altra sede individuare idonea copertura.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ALLEGATO

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 2 DEL DDL N. 3497

Art. 2

2.6

MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Sopprimere l'articolo.

2.35

MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO V., PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO

Sopprimere l'articolo.

2.3

ASCIUTTI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 2. - (*Sistema di valutazione*). 1. L'attività didattica e di ricerca è soggetta a valutazione nell'ambito del relativo sistema nazionale, tenendo anche conto delle valutazioni che le singole università effettuano nei confronti dei propri professori, con particolare riferimento alla qualità, continuità e diffusione della produzione scientifica, alla qualità e alla intensità delle attività di insegnamento, di orientamento di tutoraggio e alla direzione delle strutture universitarie.

2. Il Governo è tenuto ad effettuare, entro il 31 dicembre 2005, uno studio di fattibilità preordinato alla istituzione di una Autorità indipendente per la valutazione del sistema universitario, tenendo conto di parametri e criteri utilizzati nel campo della valutazione in ambito europeo".

2.34

TESSITORE, SOLIANI, BETTA, MODICA, D'ANDREA, PAGLIARULO, MONTICONE, MANIERI, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO V., PAGANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 2. - (*Sistema di valutazione*) 1.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi il Comitato nazionale della valutazione del sistema universitario (CNVSU) e il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).

2. E' istituito, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il CUN e la CRUI ed in base al parere delle Commissioni parlamentari competenti, il sistema nazionale della valutazione delle attività didattiche e di ricerca delle università, che si struttura secondo le forme e i modi di una apposita "Autorità per la valutazione del sistema universitario: strutture, didattica e ricerca", di seguito denominata Autorità.

3. L'Autorità fornisce annualmente motivate valutazioni dell'operatività degli atenei in base ai parametri che la stessa Autorità è tenuta a formulare entro due mesi dalla costituzione, recepiti in apposito decreto ministeriale, sul quale deve obbligatoriamente essere espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

4. L'Autorità rende pubblici gli obiettivi, i criteri e i risultati delle proprie rilevazioni ed analisi in un'apposita Relazione annuale al Parlamento, che le Commissioni competenti devono esaminare con propria risoluzione. La Relazione suddetta va trasmessa, a cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università che devono discuterla nei senati accademici e nei consigli di amministrazione.

5. I componenti della Autorità sono nominati, su conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con apposito decreto. Essi sono previsti in numero di nove compreso il presidente, che è eletto, tra di essi, dai componenti dell'Autorità. Non possono essere nominati componenti dell'Autorità professori universitari di ogni ordine e grado, nonché dirigenti e funzionari del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, salvo che non siano in quiescenza. I suddetti componenti devono essere scelti tra personalità di riconosciuta competenza professionale e di elevata qualità culturale. Tra di essi, in misura non superiore a tre, possono essere presenti esperti di nazionalità non italiana.

6. I componenti dell'Autorità durano in carica 4 anni e non possono essere confermati immediatamente.

7. Le università sono tenute a trasmettere annualmente all'Autorità, in base alle regole fissate dalla stessa Autorità, le informazioni concernenti gli insegnamenti impartiti, i risultati delle ricerche singole, dipartimentali o interdipartimentali, nonché i risultati conseguiti dalle strutture, anche amministrative, operanti negli atenei.

8. I docenti universitari sono tenuti a sottoporsi alla valutazione così come definita dall'Autorità. In casi di giudizio negativo la progressione di carriera del docente è sospesa fino ad un rinnovato giudizio di valutazione. In casi di particolare gravità l'Autorità avanza al rettore competente l'invito a sospendere il docente dal servizio. Il docente sospeso dall'impiego può essere, a richiesta, inquadrato in altro settore della pubblica amministrazione, ovvero collocato a riposo con il godimento dei diritti acquisiti ovvero con la retribuzione minima prevista dalla legge per il trattamento di quiescenza, qualora il docente non abbia raggiunto il minimo pensionabile."

2.36

ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE, FRANCO V.

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 2. - (*Sistema di valutazione*). 1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi, sentiti il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, la CRUI ed il CUN e previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo contenente le modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca, secondo i seguenti principi:

a) per quanto riguarda la ricerca, sono valutate l'innovazione scientifica e culturale e la qualità, l'intensità e la continuità della produzione scientifica e della sua diffusione a livello nazionale e internazionale;

b) per quanto riguarda la didattica, sono valutati la qualità, la capacità comunicativa, l'impegno e la dedizione dell'attività di insegnamento condotta nei corsi di studio universitari ad ogni livello, nelle iniziative di orientamento e tutorato degli studenti, in particolare per la preparazione delle tesi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, e nell'avviamento dei giovani alla ricerca;

c) per quanto riguarda la gestione, è valutata l'efficacia di azione nei compiti di responsabilità assunti per la direzione o il coordinamento di strutture universitarie, permanenti o temporanee, afferenti al proprio ateneo o al sistema universitario nazionale o internazionale;

d) la valutazione è effettuata su richiesta degli interessati;

e) nel caso di valutazione negativa o di mancata richiesta di valutazione nei termini definiti ai sensi della lettera d), la progressione economica del professore interessato rimane sospesa fino al successivo giudizio valutativo e lo stesso non potrà essere eletto nelle liste di commissari nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), punto 2;

f) sono esclusi dalla valutazione, durante il relativo mandato, i professori chiamati a far parte del Consiglio universitario nazionale (CUN), del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario o del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e i professori che ricoprono le cariche di rettore, preside o direttore di dipartimento, nonché i professori collocati in aspettativa ai sensi delle disposizioni vigenti, per la durata dell'aspettativa stessa.

2. L'organismo di valutazione costituisce soggetto terzo, indipendente sia rispetto alle università, sia rispetto al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per la valutazione della produzione scientifica sono acquisiti i pareri di esperti stranieri, appartenenti a liste di valutatori predisposte dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. Per la valutazione delle attività didattiche e gestionali sono acquisite le valutazioni che le singole università effettuano nei confronti dei propri professori".

2.37

FRANCO V, .PAGANO, ACCIARINI, MODICA, TESSITORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. - (Sistema di valutazione). 1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata della presente legge, sentiti il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, la CRUI ed il CUN e previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo contenente le modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca, secondo i seguenti principi:

a) per quanto riguarda la ricerca, sono valutate l'innovazione scientifica e culturale e la qualità, l'intensità e la continuità della produzione scientifica e della sua diffusione a livello nazionale e internazionale;

b) per quanto riguarda la didattica, sono valutati la qualità, la capacità comunicativa, l'impegno e la dedizione dell'attività di insegnamento condotta nei corsi di studio universitari ad ogni livello, nelle iniziative di orientamento e tutorato degli studenti, in particolare per la preparazione delle tesi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, e nell'avviamento dei giovani alla ricerca;

c) per quanto riguarda la gestione, è valutata l'efficacia di azione nei compiti di responsabilità assunti per la direzione o il coordinamento di strutture universitarie, permanenti o temporanee, afferenti al proprio ateneo o al sistema universitario nazionale o internazionale;

d) la valutazione è effettuata su richiesta degli interessati.

2. L'organismo di valutazione costituisce soggetto terzo, indipendente sia rispetto alle università, sia rispetto al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per la valutazione della produzione scientifica sono acquisiti i pareri di esperti stranieri, appartenenti a liste di valutatori predisposte dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. Per la valutazione delle attività didattiche e gestionali sono acquisite le valutazioni che le singole università effettuano nei confronti dei propri professori".

2.5

**MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria
FRANCO, CORTIANA**

Al comma 1, premettere il seguente:

"01. E' istituito un sistema nazionale di valutazione, mediante la trasformazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e del Comitato per gli indirizzi della ricerca (CIVR) in apposita « Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario della ricerca», come agenzia autonoma e indipendente, con funzioni di Autorità per la valutazione esterna

della ricerca, della didattica e degli atenei, nonché del sistema universitario e della ricerca nel suo insieme. All'agenzia sono attribuiti, in prima attuazione, i compiti e le funzioni attualmente svolti, per l'ambito universitario, dai citati organismi. L'agenzia rende pubblici gli obiettivi, i criteri e i risultati delle proprie rilevazioni ed analisi e propone annualmente un rapporto al Parlamento sullo stato delle università."

2.38

MODICA, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO V., TOGNI, PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Al comma 1, premettere il seguente:

"01. E' istituita l'Autorità garante per la valutazione della qualità delle attività didattiche e di ricerca delle università. L'Autorità ha il compito di preparare e rendere pubblici periodicamente rapporti di valutazione, anche comparativi, sulle attività universitarie e di diffondere la cultura della valutazione, confrontandosi con la dimensione europea e internazionale. L'Autorità è indipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dalle università e dai loro organi di rappresentanza. I componenti dell'Autorità, in numero di cinque, sono nominati dal Presidente della Repubblica tra persone esperte di didattica, di ricerca e di gestione universitaria. L'Autorità utilizza a pieno tempo esperti e consulenti per i diversi aspetti della valutazione e per le diverse aree disciplinari e, per le singole attività valutative, ricorre al giudizio di revisori esperti, nazionali ed internazionali, ai quali garantisce l'anonimato. Nel caso in cui i componenti dell'Autorità e gli esperti e consulenti in servizio a tempo pieno presso l'Autorità fossero professori universitari, essi vengono posti in aspettativa per il periodo del mandato e sollevati da ogni incarico o compito universitario; non possono altresì concorrere all'assegnazione od utilizzare finanziamenti statali per la ricerca. Il finanziamento del funzionamento e delle attività dell'Autorità è garantito destinando ad essa l'1 per cento del Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537."

2.39

MODICA, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO V., TOGNI, PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da "è soggetta a valutazione" a "nei confronti dei propri professori:" con le seguenti: "dei professori universitari è soggetta a valutazione periodica nell'ambito di un sistema nazionale guidato e gestito dall'Autorità garante per la valutazione della qualità delle attività didattiche e di ricerca delle università ed a sistemi di valutazione istituiti autonomamente presso i singoli atenei sulla base dei seguenti criteri direttivi:".

2.24

D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI

Al comma 1, alinea, dopo la parola "valutazione", aggiungere la seguente: "triennale".

2.23

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI

Al comma 1, alinea, dopo la parola "valutazione", aggiungere la seguente: "periodica".

2.17

CORTIANA, SOLIANI, ACCIARINI, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: "anche".

2.25

MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA

Al comma 1, alinea, dopo la parola "professori", aggiungere le seguenti: "e ricercatori".

2.7

SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

2.18

SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole "e culturale".

2.26

BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "della sua", con le seguenti: "la sua".

2.8

ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

2.40

MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA, BETTA, FRANCO V.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) per quanto riguarda la didattica, sono valutati, anche tenendo conto del giudizio degli studenti, la qualità della didattica e la dedizione del professore nelle attività didattiche per i corsi di studio ad ogni livello, nell'orientamento e tutorato per gli studenti, nella supervisione alla preparazione delle tesi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, nell'avviamento dei giovani alla ricerca."

2.13

ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole "la capacità comunicativa".

2.14

SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole "l'impegno e la dedizione".

2.12

SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole "e la dedizione".

2.15

SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole "magistrale".

2.16

SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole ", e nell'avviamento dei giovani alla ricerca".

2.9

SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

2.27

MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA

Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: ", nonché la costanza della partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dei quali il docente faccia parte".

2.10

ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.41

MODICA, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO V

Al comma 1, sostituire le lettere d), e) ed f) con la seguente:

"d) sono esclusi dalla valutazione, per il periodo del mandato, i rettori e i professori che fanno parte del Consiglio universitario nazionale o di altri organi nazionali di rappresentanza, di gestione, di valutazione o di indirizzo del sistema universitario; sono altresì esclusi i professori collocati fuori ruolo o in aspettativa ai sensi delle disposizioni vigenti."

2.28

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) la valutazione è affidata a professori universitari esperti del settore scientifico-disciplinare per quanto riguarda la ricerca scientifica e al consiglio di facoltà od al consiglio di corso di laurea, per quanto concerne l'attività didattica. Le modalità di valutazione della ricerca sono stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato previo parere conforme del CUN. Le modalità di valutazione della didattica sono definite mediante appositi regolamenti di facoltà o di corso di laurea;"

2.1

BEVILACQUA

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: "è effettuata su richiesta degli interessati ed".

2. 22

SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: "è effettuata su richiesta degli interessati ed"

Conseguentemente, alla lettera e), al primo periodo, sopprimere le parole: "o di mancata richiesta di valutazione" e sopprimere il secondo periodo.

2.42

ACCIARINI, MODICA, FRANCO V., PAGANO, TESSITORE

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: "secondo procedure" fino alla fine della lettera.

2.43

TESSITORE, FRANCO V., ACCIARINI, PAGANO, MODICA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: "secondo procedure" fino alla fine della lettera con le seguenti: "Le relative procedure sono fissate con uno o più decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie".

2.44

MODICA, SOLIANI, PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO V.

Al comma 1, alla lettera d) sostituire le parole: "secondo le procedure stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le parole: "secondo norme, procedure e criteri stabiliti in appositi regolamenti universitari approvati dal senato accademico ed emanati con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341".

2.45

FRANCO V., ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "secondo procedure" inserire le seguenti "modalità e tempi" e sostituire la parola "stabilite" con la seguente "stabiliti".

2.46

FRANCO V., ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE

Al comma 1, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: "che garantiscano la pubblicità degli atti e l'imparzialità e trasparenza di giudizio;"

2.47

PAGANO, MODICA, TESSITORE, FRANCO V., ACCIARINI

Al comma 1, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: "che indichino criteri oggettivi omogenei"

2.31

BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: "adottato previo parere conforme del CUN e della CRUI".

2.29

BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: " , adottato previo parere conforme del CUN".

2.30

D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: "adottato previo parere conforme della CRUI".

2.48

SOLIANI, MODICA, CORTIANA, FRANCO V., PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.11

MODICA, SOLIANI, CORTIANA, ACCIARINI, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, sopprimere la lettera e)

2.49

MODICA, BETTA, MANIERI, MONTICONE, TESSITORE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO V., SOLIANI, PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) nel caso di valutazione negativa nei termini definiti dalla lettera d) le procedure sanzionatorie nei confronti dei professori interessati sono stabilite da appositi regolamenti universitari approvati dal senato accademico ed emanati con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341".

2.50

TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, FRANCO V., PAGANO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) in caso di giudizio negativo, la procedura di valutazione può essere affrontata per una seconda volta, dopo due anni dal giudizio conclusosi negativamente. Qualora anche la seconda volta il giudizio di valutazione risulti negativo il docente è collocato a riposo con l'anzianità conseguita, ovvero, se non ha conseguito l'anzianità sufficiente al godimento della pensione, con retribuzione pari al minimo previsto per i compensi di pensionamento."

2.2

BEVILACQUA

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) nel caso di valutazione negativa la progressione economica del professore interessato rimane sospesa fino al successivo giudizio valutativo. La valutazione deve essere effettuata non prima di tre anni di servizio prestato e non oltre i cinque; in caso contrario il professore interessato è sospeso dall'impiego ovvero, ove possibile, collocato a riposo".

2.51

ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, FRANCO V., MODICA

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole "o di mancata richiesta di valutazione"; conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

2.52

TESSITORE, MODICA, PAGANO, ACCIARINI, FRANCO V.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parole "la progressione economica del professore interessato rimane sospesa fino al successivo giudizio valutativo." con le seguenti "la procedura di valutazione può essere affrontata per una seconda volta, dopo due anni dal giudizio conclusosi negativamente."

2.53

ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE, FRANCO V.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il secondo periodo.

2.19

ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere il secondo periodo.

2.4

BEVILACQUA

Al comma 1, lettera e), sostituire il secondo periodo con il seguente: "I regolamenti universitari possono prevedere limitazioni nell'accesso ai fondi per la ricerca e per la didattica e per la partecipazione alle cariche direttive delle strutture di ricerca per i professori universitari che per otto anni non abbiano richiesto la valutazione secondo un sistema di autovalutazione del SSD di appartenenza."

2.32

MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA

Al comma 1, alla lettera e), dopo la parole "è sospeso dall'impiego", aggiungere le seguenti: "è destinato ad altra funzione dirigenziale presso un ufficio delle pubbliche amministrazioni, fino a quando la valutazione non si svolga ed abbia esito positivo, "

2.20

ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.54

TESSITORE, CORTIANA, PAGLIARULO, BETTA, MODICA, MANIERI, ACCIARINI, SOLIANI, TOGNI, FRANCO V., PAGANO, D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

"f) sono esonerati dalla valutazione i docenti universitari collocati in aspettativa o fuori ruolo per l'espletamento di altre funzioni pubbliche previste dalla legge e per il periodo del mandato."

2.33

BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 1, alla lettera f), sostituire le parole "sono esclusi dalla valutazione, durante il relativo mandato, ", con le seguenti: "ai fini della valutazione si adottano criteri specifici, per tutta la durata dei rispettivi mandati, per".

2.21

CORTIANA, SOLIANI, ACCIARINI, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, alla lettera f), sopprimere le parole ", preside o direttore di dipartimento, "

2.55

MODICA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO V

Al comma 1, lettera f) dopo le parole "in aspettativa" aggiungere le seguenti: "o fuori ruolo".

2.56

TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, FRANCO V., PAGANO

Al comma 1, lettera f), aggiungere infine il seguente periodo: "Sono altresì esclusi dalla valutazione, su delibera del senato accademico, i soggetti cui l'università assegna compiti di particolare impegno e responsabilità".

2.57

MODICA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO V.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura regolamentare sono stabilite nuove norme sulla progressione economica dei professori universitari che, pur salvaguardando i diritti acquisiti, tengano conto dei risultati della valutazione di cui al comma 1. In particolare il decreto stabilisce l'obbligo per i professori universitari di sottoporre le proprie attività alla valutazione periodica di cui al comma 1 e le relative sanzioni per chi non vi ottemperasse, prevedendo comunque che ad una valutazione negativa segua il blocco della progressione della carriera del professore interessato fatto salvo l'incremento annuale di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448."

2.0.1

D'ANDREA, MODICA, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO V., SOLIANI, PAGANO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis. - (*Autorità indipendente per la valutazione del sistema universitario*) 1. È istituito il sistema nazionale di valutazione della qualità delle attività universitarie e della ricerca mediante la trasformazione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e del Comitato per gli indirizzi della ricerca (CIVR) in «Autorità indipendente per la valutazione del sistema universitario». L'Autorità opera in conformità ai principi di indipendenza, di autonomia organizzativa e di trasparenza e pubblicità degli atti.

2. Sono compiti dell'Autorità:

- a) la valutazione esterna della ricerca, della didattica e delle università, o di singole strutture didattiche o di ricerca, anche interdipartimentali o interatenei, con riferimento all'efficienza, all'efficacia e alla qualità delle attività e delle strutture;
- b) la valutazione dello stato del sistema universitario nel suo insieme, anche in comparazione con i sistemi universitari europei ed extra-europei;
- c) la promozione e la diffusione della cultura della qualità e delle metodologie della valutazione, con particolare riferimento all'autovalutazione negli atenei e in tutte le strutture e attività universitarie;
- d) la realizzazione di banche dati e la circolazione dei flussi informativi all'interno e all'esterno delle università e del sistema universitario nel suo insieme;
- e) l'indirizzo e la vigilanza sull'espletamento, da parte delle università, delle funzioni ad esse attribuite, ai sensi del comma 1, in materia di valutazione periodica delle attività di ricerca, didattiche e organizzative svolte da ciascun professore, anche mediante la definizione di criteri ai quali si uniformano i nuclei di autovalutazione degli atenei;
- f) la vigilanza sulla completezza e la correttezza delle informazioni al pubblico degli atenei in materia di offerta formativa e di servizi e strutture per l'utenza;
- g) la definizione delle condizioni e dei requisiti per la costituzione o il riconoscimento di nuove università o di particolari strutture didattiche e di ricerca, con riferimento soprattutto ai centri e alle iniziative di eccellenza, e per l'accreditamento dei corsi di studio, nonché la verifica circa la sussistenza nei singoli casi delle condizioni e dei requisiti prefissati e la vigilanza sulla loro permanenza nel tempo;
- h) la valutazione dell'attività di ricerca conferita al CIVR dalla legislazione vigente;

3. In prima attuazione, l'Autorità assume le funzioni già attribuite al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e al Comitato per gli indirizzi della ricerca

(CIVR), limitatamente, quanto a quest'ultimo, alla ricerca in ambito universitario, con esclusione delle attività consultive di qualsiasi tipo svolte da tali organismi per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. L'Autorità rende pubblici i risultati delle proprie rilevazioni ed analisi mediante un rapporto annuale al Parlamento e al Governo. Alla copertura delle spese di funzionamento dell'Autorità si provvede mediante assegnazione all'Autorità stessa di una quota annua pari al due per mille del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Con apposito decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo procede, in conformità ai principi e criteri contenuti nel presente articolo all'attivazione delle procedure di costituzione dell'Autorità, alla contestuale soppressione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e del Comitato per gli indirizzi della ricerca, al trasferimento all'Autorità delle attrezzature, dei servizi e delle risorse informative in dotazione dei precitati organismi, alla messa a disposizione di una sede adeguata, nonché alla definizione delle modalità per la determinazione dei compensi dei componenti e del Presidente dell'Autorità, in analogia con quanto previsto per le altre Autorità indipendenti già costituite".

2.0.2

ACCIARINI, MODICA, PAGANO, TESSITORE, FRANCO V.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis. - *(Il ruolo dei professori universitari)* 1. È istituito il ruolo dei professori universitari articolato nelle seguenti tre fasce, correlate ai diversi gradi di maturità scientifica, con differenti funzioni e responsabilità organizzative:

- a) professore ordinario;
- b) professore associato;
- c) professore aggregato.

2. Tutti i professori svolgono attività di ricerca e di insegnamento".

2.0.3

TESSITORE, FRANCO V., ACCIARINI, MODICA, PAGANO

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis. *(Nucleo di valutazione)*. - 1. Presso ogni ateneo è costituito un nucleo di valutazione dell'attività didattica, della ricerca e dell'amministrazione. I nuclei sono costituiti in base alla legge e agli statuti degli atenei.

2. I nuclei di valutazione di cui al comma 1 sono tenuti a presentare al rettore, al termine di ogni anno accademico e in ogni caso entro il 31 dicembre di ciascun anno, una dettagliata e documentata relazione, che, nel trimestre successivo, è discussa dal senato accademico dell'ateneo e dagli organismi collegiali di gestione delle varie strutture didattiche e di ricerca.

3. Il senato accademico, anche in base alle osservazioni dei vari organismi collegiali dell'ateneo, redige una propria nota di cui il nucleo di valutazione tiene conto obbligatoriamente nel prosieguo del proprio lavoro".